



*Prefettura di Salerno*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**Area II bis“ Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali”**

Prot.n. 1664/2013

Salerno, 9 gennaio 2013

- Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
- Ai Responsabili Uffici Elettorali Comunali

- Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e  
Sottocommissioni Elettorali Circondariali  
dei Comuni della Provincia

**LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2012 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013”.

Si trascrive la circolare n. 5/2013 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali – pervenuta in data odierna.

“Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 2 del 3 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto-legge 18 dicembre 2012 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013”.

Il provvedimento risulta così schematicamente composto:

- a) l’articolo 1 sulla riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e sulle cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013;
- b) l’articolo 2 sul voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni politiche del 2013;
- c) l’articolo 3 sulla modifica della disciplina dell’AIRE;
- d) l’articolo 4 sull’ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE;
- e) i restanti articoli 5 e 6 attengono alla copertura finanziaria e all’entrata in vigore della legge.

**L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n.223/12, come modificato dalla legge di conversione n.232/12**, limitatamente alle elezioni politiche del 2013, ha ridotto ad un quarto il numero minimo di sottoscrizioni previsto a regime per la presentazione delle liste e dei candidati dagli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dagli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dall’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Sempre l’articolo 1, comma 1, lettera d), dispone che le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.



# *Prefettura di Salerno*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

**L'articolo 2** del predetto decreto-legge 223/2013 per le prossime elezioni politiche consente l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle forze armate e di polizia impegnati in missioni internazionali, dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o delle province autonome e loro familiari a conviventi, nonché professori e ricercatori universitari e loro familiari conviventi).

A differenza delle elezioni politiche del 2008 - dove una limitata parte (Forze armate in missione internazionale se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti) dei cittadini temporaneamente all'estero sono stati ammessi al voto nelle circoscrizioni sede dell'ente di appartenenza - l'articolo 2, comma 1, primo periodo, ha previsto, per uniformità con le restanti categorie di temporanei all'estero, che il voto per corrispondenza sia esercitato da tutte le categorie sopracitate per la circoscrizione della Camera (Lazio 1) e la circoscrizione del Senato della Repubblica (Lazio) in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

Il predetto articolo 2 del decreto legge 223/2012 descrive in modo completo e chiaro l'intero procedimento elettorale e ad esso si ritiene di poter rinviare, limitandosi con la presente circolare a richiamare l'attenzione su alcuni aspetti caratteristici del voto per corrispondenza degli italiani temporaneamente all'estero.

La normativa in questione stabilisce opportunamente termini e modalità certe e perentorie per la presentazione delle dichiarazioni di voler esercitare il voto per corrispondenza all'estero, per la formazione degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza e per la revoca della suddetta dichiarazione.

Gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero verranno, infatti, formati sulla base di dette dichiarazioni, che dovranno pervenire ai comandi o alle amministrazioni di appartenenza - ovvero, per i professori e ricercatori universitari direttamente all'ufficio consolare - entro e non oltre il trentacinquesimo giorno (20 gennaio prossimo) antecedente alla data della votazione in Italia.

La necessità di richiedere, comunque, una ravvicinata ed espressa dichiarazione da parte degli elettori è dettata dall'esigenza di certezza della presenza temporanea all'estero degli elettori in questione; tale esigenza non può che essere efficacemente soddisfatta dalla presentazione dell'apposita dichiarazione da parte dell'interessato, che può essere revocata dallo stesso elettore entro un tassativo termine (ventitreesimo giorno antecedente e cioè entro il 1° febbraio), per consentire il reinserimento dello stesso nelle liste sezionali per il voto in Italia.

Gli uffici consolari, entro il 25° giorno antecedente l'elezione (cioè entro il 30 gennaio 2013), trasmettono ai comuni di residenza l'elenco dei dichiaranti, affinché i rispettivi ufficiali elettorali **attestino, anche cumulativamente, il godimento del diritto di voto da parte di ciascun elettore**, rimettendo apposita comunicazione all'ufficio consolare **entro le successive ventiquattro ore**; naturalmente, analoga comunicazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine, nel caso in cui per taluni nominativi risultino motivi ostativi al godimento dell'elettorato attivo.

Per evitare il rischio del "doppio voto" (possibile anche per i diversi tempi di esercizio del voto all'estero e di quello sul territorio nazionale), si stabilisce che i nominativi dei suddetti elettori temporaneamente all'estero che presentano la dichiarazione debbano essere depennati dalle liste elettorali sezionali del comune di residenza e, contestualmente, iscritti, ad opera degli uffici consolari, nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.



# *Prefettura di Salerno*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Deve segnalarsi la possibilità, da parte dell'ufficio consolare competente, di trasmettere, ai fini delle cennate attestazioni, i suddetti elenchi ad ogni comune tramite telefax o per via telematica oppure, **ove possibile, per posta elettronica certificata**.

In quest'ultimo caso, si fa presente che l'ultimo periodo del comma 4 prevede che debbano essere iscritti nell'elenco consolare degli elettori anche i nominativi dei cittadini temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, **inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione**.

Si tratta, in sostanza, della previsione della possibile formazione del silenzio assenso; ciò, richiede da parte del comune l'adozione di misure di carattere organizzativo tali da consentire un **continuo monitoraggio** della propria casella di posta elettronica certificata; al fine di agevolare tale attività, gli uffici consolari – su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con questa Direzione Centrale – invieranno ove possibile le richieste di attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle procedure di attestazione comunale relative alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte degli elettori inseriti negli elenchi eviteranno possibili errori od omissioni nella corretta stesura sia delle liste elettorali sezionali, sia degli stessi elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.

Nei comuni delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, dove si terranno contestualmente le elezioni politiche e quelle regionali, gli elettori temporaneamente all'estero di cui agli elenchi consolari non dovranno essere depennati dalle liste sezionali, ma accanto ai rispettivi nominativi dovrà essere apposta l'annotazione "vota all'estero per le elezioni politiche", analogamente a quanto previsto per gli elettori residenti all'estero.

Per quanto attiene alla concreta disciplina del diritto di voto degli elettori temporaneamente all'estero per le prossime elezioni politiche, i commi 10 e seguenti dell'articolo 2 dispongono che le schede votate per corrispondenza da tali elettori siano scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati tra quelli di Roma Capitale, mentre il prescrutinio dei plichi pervenuti dall'estero sarà effettuato da seggi speciali istituiti, fino ad un massimo di dieci, nello stesso comune di Roma Capitale.

Si fa riserva di ulteriori, dettagliate istruzioni per la Prefettura di Roma, ai fini del corretto espletamento degli adempimenti di ricezione dei plichi nonché di effettuazione delle operazioni preliminari allo scrutinio e di quelle di spoglio delle schede.

**L'articolo 3** del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, prevede che all'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole "ai quali la dichiarazione si riferisce" sono aggiunte le seguenti: "e sono accompagnate da documentazione comprovata la residenza nella circoscrizione consolare". La disposizione, che non attiene direttamente alla materia elettorale, integra la documentazione che dovrà essere prodotta al consolato di competenza da parte del cittadino italiano che trasferisce all'estero la propria residenza.

**L'articolo 4** del predetto decreto-legge n. 223/2012 dispone che in occasione delle prossime elezioni politiche, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), venga ammessa la presenza presso i seggi elettorali di osservatori internazionali.

L'eventuale elenco nominativo degli osservatori OCSE, preventivamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri, sarà trasmesso alle Prefetture ed ai Sindaci interessati.



*Prefettura di Salerno*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

I predetti osservatori internazionali potranno accedere presso i seggi, senza però poter interferire con lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

oooooooooooooooooooooooooooo

Con l'occasione, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante **“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”** .

Per l'immediata applicabilità al procedimento elettorale, in particolare alla fase di presentazione e ammissione delle candidature, si fa rinvio al contenuto delle pubblicazioni concernenti le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della circoscrizione Estero e per le elezioni regionali redatte da questa Direzione Centrale, attualmente in corso di divulgazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno e di spedizione alle Prefetture.”

IL VICE PREFETTO VICARIO  
F.to (Cirillo)

WV/  
File: disposizioni urgenti